
COMUNE DI MARCIANA

PROVINCIA DI LIVORNO



REGOLAMENTO SUL "CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA DEGLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)"

(Approvato con deliberazione di Giunta comunale _____, n. __)

Art. 1 – Canale di segnalazione interna degli illeciti (Whistleblowing) e gestore del canale

1. Il presente articolo disciplina il canale di segnalazione interna per violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione, di cui le persone segnalanti siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo del Comune di Marciana. Per quanto non contemplato dal presente articolo si rinvia alla legislazione riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto nazionale e dell'Unione europea.

2. Fermo restando l'ambito di applicazione oggettivo precisato al comma precedente, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il quale è tenuto ad individuare soluzioni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Il RPCT fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Art. 2 – Segnalazioni

1. Le segnalazioni possono essere inviate:

- dal Segretario generale (ove non sia nominato RPCT);
- dai dipendenti di ruolo;
- dagli assistenti e dagli addetti agli Uffici di supporto agli Organi di direzione politica;
- dai componenti del Servizio di controllo interno (Organo di revisione e Nucleo o altro analogo organismo di valutazione);
- dalle persone comunque addette agli Uffici e ai Servizi o dai consulenti;
- dai dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l'Ente;
- dai lavoratori e dai collaboratori delle imprese appaltatrici o concessionarie dell'Ente.

2. L'utilizzo dell'apposita piattaforma informatica, messa a disposizione anche da soggetti terzi, costituisce la modalità prioritaria per l'invio delle segnalazioni interne. La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (PC, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'Ente che dal suo esterno. La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante è garantita in ogni circostanza.

3. Al canale di segnalazione interna, mediante piattaforma informatica, si accede mediante il collegamento "Whistleblowing" ben visibile nella *home page* del sito internet istituzionale dell'Ente. È inoltre creata una pagina dedicata dal titolo "Whistleblowing – Procedure per le segnalazioni di illeciti" all'interno di "Amministrazione trasparente" > "Altri contenuti" > "Prevenzione della corruzione", in cui sono inseriti i contenuti ad esso dedicati.

4. Le segnalazioni vengono fatte attraverso la compilazione di un questionario guidato, in cui le domande a risposta obbligatoria sono contrassegnate con * (un asterisco) ed è prevista la possibilità per il segnalante di

non fornire i propri dati identificativi. Le segnalazioni anonime sono prese in carico se adeguatamente circostanziate.

5. Al momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di sedici cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.

6. In via subordinata la segnalazione può essere inviata anche in formato cartaceo, a mezzo del servizio postale o tramite posta interna, utilizzando il modulo allegato alla sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del Piano integrato di attività e organizzazione. In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, il segnalante avrà cura di separare i propri dati identificativi (là dove siano stati indicati) dalla segnalazione.

7. Per inviare la segnalazione in formato cartaceo si devono compilare due moduli, di cui uno compilato unicamente con i dati identificativi del segnalante, l'altro unicamente con il contenuto della segnalazione; entrambi devono essere inseriti in due buste chiuse che devono poi essere inserite in una terza busta chiusa recante all'esterno, in modo ben evidente, la dicitura: "RISERVATA PERSONALE – Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Marciana (LI)". Il personale dell'Ufficio Protocollo che riceve la busta recante la suddetta dicitura non può aprirla e, mantenendola chiusa, procede a scansionare digitalmente la parte esterna con la dicitura nonché ad inserire la scansione ottenuta come allegato al numero di protocollo assegnato in entrata, che deve riportare i seguenti dati:

- mittente: Anonimo;
- oggetto: RISERVATA PERSONALE – Comunicazione;
- destinatario: Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Rio.

8. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il RPCT, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del RPCT medesimo mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Art. 3 – Gestione delle segnalazioni

1. Tutte le segnalazioni vengono ricevute dal RPCT il quale è tenuto a gestirle mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti dei segnalanti e di tutela della riservatezza delle identità degli stessi. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

6. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al precedente comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
7. Il Comune di Marciana tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
8. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 18, nelle procedure di segnalazione interna di cui al presente articolo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
10. L'Ente si riserva di condividere con altri comuni il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.
11. Le segnalazioni interne, e la relativa documentazione, sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.